



Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare

“AGENZIE DI ASSISTENZA AL DEBITORE” IL NOSTRO IMPEGNO

IL SECONDO DECRETO SVILUPPO – ART. 18

ART. 18: modifica disciplina sovraindebitamento di cui alla legge 3/2012 approvata meno di un anno fa.

Organismi di composizione delle crisi di sovraindebitamento anche enti privati (potenzialmente anche Debt agencies)

ASSOFIN – richiede alla Commissione «Industria» del Senato di essere audita per ottenere l'immediata rettifica e il restringimento della platea dei soggetti potenzialmente identificabili come organismi di composizione.

In seguito all'audizione, svoltasi il 7 novembre 2012, la Commissione si è dimostrata in accordo con la posizione di ASSOFIN. La questione in esame è stata portata anche dinanzi al Senatore Bubbico, relatore per il PD del secondo decreto sviluppo.

COALITION BUILDING

ASSOFIN giudica pericolosa e inopportuna l'estensione ad enti privati la possibilità di costruire Organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

La nostra azione di creazione di consenso ha portato dalla nostra parte:



e un ampio numero di Associazioni di Consumatori:



LA PROPOSTA EMENDATIVA

Testo attuale	Testo modificato
<p>1. Possono costituire organismi per la composizione delle crisi da sovra indebitamento enti pubblici o privati dotati di requisiti di indipendenza, professionalità e adeguatezza patrimoniale determinati con il regolamento di cui al comma 3.</p>	<p>1. Possono costituire organismi per la composizione delle crisi da sovra indebitamento enti pubblici dotati di requisiti di indipendenza <u>e professionalità determinati con il regolamento di cui al comma 3. Possono inoltre costituire detti organismi gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai.</u></p>

LA BATTAGLIA IN PARLAMENTO

Grazie all'azione coordinata di **ASSOFIN**, diversi Senatori di PD e PDL decidono di attivarsi e intervenire sul tema, proponendo emendamenti volti a modificare l'art.18 e la definizione di «organismo».

Gli emendamenti portano la firma dei Senatori:

**Germontani, Sangalli, Barbolini,
Della Monica, Casson, Fioroni...**



Ghigo, Izzo, Caruso...



Il contenuto di tutti gli emendamenti è simile a questo, riportato a titolo esemplificativo:

Al comma 1, lettera t), capoverso «Art. 15», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Possono costituire organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento enti pubblici dotati di requisiti di indipendenza e professionalità determinati con il regolamento di cui al comma 3. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al comma 2».

Il testo finale del DL Sviluppo come modificato dalla Legge di Conversione 221/2012 risulta il seguente:

✓ **Art 18, comma 1, lettera t**

SEZIONE TERZA DISPOSIZIONI COMUNI ART. 15 (Organismi di composizione della crisi). - 1. Possono costituire organismi per la composizione delle crisi da sovra indebitamento enti pubblici dotati di requisiti di indipendenza e professionalità determinati con il regolamento di cui al comma 3. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al comma 2.

«LE IENE PORTANO BENE...»

Il risultato, netto in termini di tempi e contenuti, ha suscitato un certo interesse. Infatti...



... Anche il Programma Tv «**Le iene**» svela la truffa di Agenzia Debiti nel [servizio](#) andato in onda nella puntata del 13 Gennaio scorso.

ASSOFIN, con la sua battaglia istituzionale, ha impedito che una materia così delicata potesse essere sfruttata commercialmente anche da soggetti potenzialmente scorretti non solo a danno dell'industria del credito al consumo, ma soprattutto a danno dei consumatori in evidente stato di difficoltà.